

Roma, 24/04/2025
Prot. 0003365
Com. n. 12

Oggetto: Fase 2 della NIS. Ecco cosa devono fare le imprese identificate soggetti NIS

A partire dal 12 aprile l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), in quanto Autorità nazionale competente NIS, costituito l'elenco dei soggetti NIS sulla base delle registrazioni delle organizzazioni alla piattaforma dell'ACN (concluse lo scorso 28 febbraio o, per chi aveva completato il primo passaggio della registrazione entro tale data, il successivo 10 marzo), ha iniziato a notificare alle organizzazioni interessate la loro inclusione o meno nell'elenco dei soggetti NIS.

Si apre, quindi, una seconda fase di attuazione del D.Lgs. 138/2024 (decreto NIS) con una serie di obblighi, per le organizzazioni nell'elenco dei soggetti NIS, che si articolano lungo un arco temporale di 18 mesi.

Tali obblighi riguardano:

- la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni (articolo 7 del decreto NIS). L'aggiornamento delle informazioni deve avvenire dal 15 aprile al 31 maggio;
- gli organi di amministrazione e direttivi (articolo 23 del decreto NIS). La loro adozione è prevista entro ottobre 2026;
- gli obblighi in materia di misure di sicurezza informatica (articolo 24 del decreto NIS) la cui adozione è prevista entro ottobre 2026;
- gli obblighi in materia di notifica di incidente (articolo 25 del decreto NIS). Il termine per l'adempimento è fissato entro gennaio 2026;
- per alcune tipologie di soggetti, gli obblighi in materia di banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio (articolo 29 del decreto NIS). Il termine per la loro adozione è entro ottobre 2026;
- la categorizzazione delle attività e dei servizi (articolo 30 del decreto NIS). Dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno a partire dal 2026.

Si rimanda alla nota informativa prot. [7956/2024](#) per una disamina degli obblighi in generale previsti dal decreto NIS mentre si concentra la parte seguente della presente nota su alcune delle indicazioni contenute nelle determinazioni dell'ACN n. [136117](#) del 10

aprile 2025 (che aggiorna e sostituisce la determinazione dell'ACN n. 38565 del 26 novembre 2024), nella determinazione n. [136118](#) del 10 aprile 2025, in quella n. [164179](#) del 14 aprile 2025. Nella nota si è anche tenuto conto di alcuni elementi contenuti nelle FAQ predisposte dall'ACN e disponibili al seguente [link](#).

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 maggio i soggetti NIS sono chiamati, come indicato nella determinazione dell'ACN n. 136117, a fornire e **aggiornare le informazioni di cui all'articolo 7 del decreto NIS** e a **designare il Sostituto punto di contatto**. Questo è una persona fisica, designata con le medesime modalità del Punto di contatto, che lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni: può interloquire direttamente con l'Autorità nazionale competente NIS e può effettuare sulla piattaforma digitale le medesime azioni del punto di contatto, ad eccezione della registrazione di cui all'articolo 7 del decreto NIS.

Per quanto riguarda il Punto di contatto, nel caso di suo avvicendamento gli organi di amministrazione e direttivi provvedono senza ingiustificato ritardo alla designazione del nuovo punto di contatto e assicurano il suo censimento sul Portale ACN. Il Punto di contatto può invitare ulteriori utenti con il ruolo di operatore e, al più, un utente con il ruolo di segreteria.

Tali utenti non possono effettuare azioni sul Portale ACN che determinano la trasmissione di comunicazioni, inerenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al decreto NIS, al domicilio digitale del soggetto NIS o all'Autorità nazionale competente NIS. La designazione della Segreteria non è obbligatoria ma la volontà di non nominarla deve essere manifestata esplicitamente.

Sarà poi necessario segnalare all'ACN i **componenti degli organi di amministrazione e direttivi** quali persone fisiche responsabili ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto NIS, **gli indirizzi IP (pubblici e statici), unitamente ai nomi di dominio**, in uso o nella disponibilità del soggetto.

Inoltre, come disciplinato dalla determinazione dell'ACN n. 136118, i soggetti NIS dovranno notificare gli **accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica** sottoscritti su base volontaria a partire dall'entrata in vigore del decreto NIS.

Per quanto riguarda gli obblighi in materia di notifica di incidente di cui all'art. 25 del decreto NIS e le misure di sicurezza di cui all'art. 24 del medesimo decreto, in ossequio ai principi di proporzionalità e gradualità previsti dal decreto NIS alcuni di questi obblighi sono stati definiti mediante determinazioni del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Per gli obblighi in materia di notifica di incidente, in fase di prima applicazione del decreto NIS, i soggetti NIS importanti sono tenuti a **notificare al CSIRT Italia le tipologie di incidenti significativi** riportate nell'[allegato 3](#) della determinazione dell'ACN 164179 mentre i soggetti essenziali sono tenuti a notificare al CSIRT Italia le tipologie di incidenti significativi riportate nell'[allegato 4](#) della medesima determina. Per i soggetti essenziali si tratta di indicazioni più stringenti in quanto essi saranno tenuti a monitorare la ricorrenza di quattro fattispecie a fronte delle tre previste per i soggetti importanti.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza di cui all'articolo 24 del decreto NIS, in fase di prima applicazione del su detto decreto, i soggetti importanti sono tenuti ad **adottare le misure di sicurezza** riportate nell'[allegato 1](#) della determinazione dell'ACN 164179 mentre i soggetti essenziali sono tenuti ad adottare le misure di sicurezza riportate

nell'[allegato 2](#) della medesima determina. Con la dicitura adottare si intende l'implementazione di tutti i requisiti delle misure di sicurezza previste per i soggetti NIS.

Ogni misura di sicurezza è caratterizzata da un codice identificativo, una descrizione e da uno o più requisiti. Il codice e la descrizione fanno riferimento alle sottocategorie del Framework Nazionale, i requisiti specificano ciò che è richiesto ai fini dell'implementazione della misura e le specifiche da realizzare possono essere generalmente distinte in due tipologie: amministrative o tecniche.

Per i soggetti importanti si tratta di implementare 37 misure, declinate in 87 requisiti. I soggetti essenziali, inoltre, dovranno adottare ulteriori 6 misure e 29 requisiti per un totale, di 43 misure e 116 requisiti.

Per quanto riguarda la sicurezza, stabilità e resilienza di nomi di dominio, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto NIS i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio adottano politiche al fine di assicurare un livello di sicurezza informatica coerente con le specifiche di cui all'allegato 1.

Si aggiunge che la determina ACN n. 164179 stabilisce anche la disciplina transitoria per gli operatori dei servizi essenziali, precedentemente sottoposti al decreto legislativo n. 65/2018, e per gli operatori TELCO.

Il Settore Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione, nello specifico nella persona di Roberto Pone, è a vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Fabio Fulvio